

IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Il giorno 11 novembre 2005 le Delegazioni di parte pubblica e sindacale, nella composizione di cui all'art. 9 CCNL 9/8/2000 come integrato dall'art. 2 del CCNL 27 gennaio 2005, sottoscrivono la presente ipotesi di contratto collettivo integrativo:

- 1) L'indennità di professionalità per l'anno 2005 per il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo è aumentata dei seguenti importi complessivi, da intendersi non su base mensile, ma riferiti all'intero anno:

ex liv. II - III - IV	(cat. B1 -B2)	€ 325,00
ex liv. V - VI	(cat. B3 -> C3)	€ 363,00
ex liv VII -VIII	(cat. C4 -> D7)	€ 408,00

L'inquadramento e il regime d'impegno dei singoli dipendenti che danno luogo all'attribuzione della fascia di indennità e/o alla riduzione percentuale dell'importo corrispondente per i regimi d'impegno inferiori al 100%, sono rilevati alla data di sottoscrizione del presente accordo.

- 2) Nei confronti dei titolari di indennità di responsabilità, che assorbe l'indennità di professionalità, non si procede al riassorbimento anche degli importi incrementali previsti nel punto 1, che quindi saranno corrisposti come indennità di professionalità non assorbita.
- 3) Gli importi di cui al punto 1 saranno corrisposti unitamente allo stipendio del mese di dicembre 2005.
- 4) Le parti, ove sussistano le necessarie disponibilità finanziarie, si riservano di concordare i nuovi importi dell'indennità di professionalità per l'anno 2006 come nel prospetto sottostante:

	indennità mensile lorda
Categoria B	€ 104,47
Categoria C	€ 118,08
Categoria D	€ 132,13

In mancanza di accordo, tale indennità sarà erogata negli importi vigenti nel 2004.

Resta in ogni caso fermo per i titolari di indennità di responsabilità l'assorbimento in quest'ultima dell'indennità di professionalità, con la sola eccezione dell'eventuale incremento rispetto agli importi vigenti nel 2004.

- 5) L'efficacia della presente ipotesi di accordo è condizionata al controllo e all'autorizzazione di cui all'art. 3, c. 3, CCNL 27.1.2005, nonché alla verifica da parte sindacale delle condizioni di convenienza del medesimo anche in sede tecnica e alla luce del contenuto di tale autorizzazione. All'esito di quanto sopra sarà stipulato dalle parti il contratto definitivo.